

L'AVVOCATO - AGENTE: COSA CAMBIA?

di Avv. Luis Vizzino¹



L'avvocato, iscritto regolarmente al proprio Albo di appartenenza, può contemporaneamente iscriversi al Registro Agenti Sportivi.

È quanto espressamente statuito dal Consiglio Nazionale Forense con il parere del 13 febbraio 2019, n. 20, in risposta ad un quesito in merito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.

In particolare, il CNF, *“richiamato l'art. 1., comma 373 della Legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti Sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2017, ha ritenuto che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell'Avvocato iscritto all'Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”*.

La *ratio* di tale decisione sarebbe da ricondurre nel preservare e dunque nel garantire, ad ogni modo, l'attività principale dell'Avvocato finalizzata a tutelare gli interessi delle parti anche in fase di trattative e di intermediazione.

Si tratta di un parere, quello suindicato, assolutamente non scontato alla luce della più volte affermata incompatibilità tra esercizio dell'attività forense e quella di agente sportivo con i Pareri: 17 luglio 2003, n. 146; 27 aprile 2005, n. 16; 20 febbraio 2008, n. 10 e 16 marzo 2010, n. 11. In tali circostanze, il riferimento all'art. 3 del Decreto Regio legge 27 novembre 1933, n. 1578, il quale definisce come causa di incompatibilità sia *“l'esercizio di commercio in nome proprio o altrui che la qualità di(..)mediatore”*,² escludeva il simultaneo svolgimento delle due professioni in questione.

Sul punto è più volte intervenuta anche la Giurisprudenza di Merito. A tal proposito è utile ricordare quanto evidenziato dalla sentenza Trib. Udine, 16 gennaio 2006, n. 55, con cui si asseriva che *“il contratto di mandato intercorrente tra l'avvocato (nelle vesti di agente) e la parte assistita deve essere pienamente conforme ai principi dettati dalla normativa federale di settore, sia sotto il profilo formale che sostanziale”*. Decisione, tra l'altro, confermata dalla Corte di Cassazione (sent. 19 maggio - 20 settembre 2012, n. 15934).

¹ Coordinatore AIAS Basilicata. Email: luis.vizzino@libero.it.

² LIOTTA – SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo, Terza edizione, 107.*

L'avvocato che avesse voluto svolgere le funzioni di Agente sportivo, avrebbe dovuto dunque necessariamente conformarsi al dictat federale, in maniera tale da evitare la seppur potenziale lesione dei principi di "*equità contrattuale sportiva*".

In seguito, in ambito calcistico, successivamente alla soppressione dell'Albo Agenti FIFA³, il Consiglio Nazionale Forense, all'uopo investito di richiesta di parere dall'*Associazione Avvocati Calcio*, riteneva che gli Avvocati avrebbero potuto esercitare le funzioni di Agente *senza necessità di iscriversi nel registro FIGC* e non prevedendo l'obbligo a loro carico di dover utilizzare i moduli contrattuali predisposti dalla Federazione, né tantomeno il relativo deposito.

Di contro, però, l'art. 5 del Commentario al Regolamento Procuratori Sportivi ammetteva la possibilità per gli avvocati di svolgere attività di consulenza legale in favore di società o di calciatori senza esperire alcuna formalità, ma obbligandoli, qualora fossero stati investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un club o di un atleta per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, a depositare presso la Federazione i relativi mandati sottoscritti.

³ Con l'entrata in vigore della *Deregulation* del 1 aprile 2015 è stato liberalizzato l'accesso alla professione di Procuratore Sportivo.